



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SUL CIMITERO

(del 1° giugno 1981)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visti gli art. 181 e 182 RC;
- visto il messaggio municipale no. 2 del 31 marzo 1981;

d e c r e t a :

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

La polizia mortuaria in genere, l'amministrazione, la manutenzione e la sorveglianza del Cimitero sono di competenza del Municipio, che designa gli uffici e i servizi a ciò preposti, riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'autorità cantonale.

DIRITTO ALLA SEPOLTURA

Art. 2

¹Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.
Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;

- b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso il loro domicilio legale;
- c) delle persone attinenti del Comune;
- d) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del Comune stesso.

²Il Municipio può autorizzare, di volta in volta, la sepoltura di salme, ceneri o ossa di altre persone laddove ricorrano motivi particolari (precedente domicilio per lungo tempo nel Comune, parenti residenti nel Comune, altri membri della famiglia già sepolti nel cimitero, ecc.).

NORME PER LA SEPOLTURA

Art. 3

La sepoltura può avvenire:

- a) mediante inumazione (in terra) della salma, delle ceneri o delle ossa;
- b) mediante inserimento in loculi delle ceneri;
- c) mediante inumazione in sepolcreti della salma, delle ceneri o delle ossa.

Art. 4

Nessuna sepoltura può aver luogo senza l'autorizzazione del Municipio del comune in cui si è verificato il decesso e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

CONCESSIONI DI SEPOLTURA

Art. 5

¹Tutte le concessioni di sepoltura hanno una durata di 20 anni a partire dalla data del decesso.

²Esse possono essere rinnovate, di 10 in 10 anni, a richiesta dei prossimi parenti.

³Una nuova sepoltura, nella stessa tomba o loculo, nei limiti concessi dall'art. 8 cpv. 1, trae seco il rinnovo automatico della concessione per un ulteriore periodo ventennale a partire sempre dalla data del decesso.

⁴La norma di cui al capoverso precedente non si applica in caso di trasferimento di una salma da una tomba ad un'altra o di ceneri od ossa da loculo a loculo o da loculo a tomba o viceversa.

Art. 6

1-Tre mesi prima della scadenza di una concessione l'ufficio designato dal Municipio ne avverte, per raccomandata, i prossimi parenti conosciuti assegnando un termine perentorio di 30 giorni per chiedere il rinnovo.

2-Se non fosse possibile recapitare l'avviso ad un prossimo parente si procederà ad una pubblicazione all'albo comunale e nel Foglio ufficiale.

Art. 7

1-Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non fosse chiesto, oppure in caso di decadenza della concessione per altri motivi, il Municipio è libero di disporre della sepoltura.

2-Le ossa o le ceneri saranno allora deposte nell'apposito ossario / cinerario comune o inumate a profondità maggiore.

3-E' data pure facoltà di trasferire le ossa o le ceneri in un'altra tomba o loculo, ritenuto il consenso scritto degli interessati.

4-Le cordionate, monumenti, ricordi funebri, ecc. che non fossero rivendicati e asportati entro un congruo termine diventano di proprietà del Comune che ne potrà liberamente disporre.

NORME PER L'INUMAZIONE

Art. 8

1-Nelle tombe in terra può essere inumata una sola salma. E' concessa l'inumazione di più urne cinerarie.

2-Solo la madre e il neonato morti al momento del parto possono essere racchiusi nello stesso feretro.

3-Nei loculi possono essere inserite le ceneri di due defunti al massimo per loculo.

4-Nei sepolcreti possono essere inumate due salme e/o più urne cinerarie.

Art. 9

1-Le salme devono essere racchiuse in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

2-L'uso di casse metalliche sigillate è obbligatorio per i sepolcreti; vietato negli altri casi, riservato l'art. 23.

3-Le ceneri destinate a essere inserite in loculi e sepolcreti devono essere racchiuse in apposite urne cinerarie in metallo o terracotta sigillate ermeticamente.

⁴Le ossa destinate ad essere inserite in loculi e sepolcreti devono essere preventivamente incenerite, a cura di un'impresa di pompe funebri, in un crematorio pubblico, a spese degli interessati.

⁵Le ceneri e le ossa destinate ad essere inumate in terra, devono essere racchiuse in urne sigillare, racchiuse a loro volta in un apposito contenitore di modello uniforme fornito dal Comune a prezzo di costo.

⁶Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo, ermeticamente sigillate, e fissate in modo da escludere ogni possibilità di essere asportate.

⁷Le salme provenienti da altra giurisdizione, racchiuse in cofani di metallo o legno duro, saranno trasferite in una cassa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

L'operazione dovrà essere eseguita da un'impresa di pompe funebri, nella camera mortuaria, alla continua presenza del medico delegato.

NORME EDILIZIE E MANUTENZIONE

Art. 10

¹La posa di cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc. stabilmente incorporati al terreno, è soggetta alla preventiva autorizzazione del Municipio.

²Le costruzioni nel cimitero non potranno superare l'altezza di ml. 1.40 misurati sul piano dei viali.

³Ogni coltivazione che non sia quella di fiori o arbusti è vietata.

⁴Le piantagioni non potranno superare l'altezza di ml. 1.00, misurati sul piano dei viali, nè invadere i viali o le fosse attigue.

⁵La posa di croci in legno o segni analoghi con la sola indicazione delle generalità del defunto e le date di nascita e di morte non è soggetta a autorizzazione, ritenuta l'altezza massima di ml. 1.40.

Art. 11

Le lastre di chiusura dei loculi devono essere di modello uniforme e possono portare solo le generalità dei defunti, le date di nascita e di morte e le fotografie di dimensioni uniformi.

Esse sono eseguite dal Comune su indicazione dei prossimi parenti e fatturate al prezzo di costo.

Art. 12

¹I prossimi parenti hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei monumenti, cordonate, ricordi funebri, piantagioni, ecc. e al decoro delle tombe.

²In caso di inadempienza il Municipio fisserà un termine perentorio, se del caso applicando la procedura di cui all'art. 6 cpv. 2, per provvedervi con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati e della decadenza o del mancato rinnovo della concessione.

³Se, prima della scadenza della concessione, non fossero più reperibili parenti prossimi, il Comune provvederà a sue spese alla decorosa manutenzione della sepoltura.

ESUMAZIONI

Art. 13

¹Salvo il caso di inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

²Le esumazioni consentite dall'autorità competente, su richiesta dei prossimi parenti, prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale ad opera di un'impresa di pompe funebri.

³Tutte le spese, compresa la tassa per l'assistenza del delegato municipale, sono a carico dei richiedenti.

CAMERA MORTUARIA

Art. 14

¹Nella camera mortuaria sono provvisoriamente deposte le salme:

- a) che non possono essere trattenute nell'abitazione fino al momento del funerale;
- b) che, a seguito di incidente, non possono essere subito ricoverate altrove;
- c) di ignoti di cui si debba procedere al riconoscimento;
- d) che richiedono osservazioni o indagini necroscopiche.

²La camera mortuaria può essere adibita a sala per autopsie.

³La pulizia e l'eventuale disinfezione dovranno essere eseguite da un'impresa di pompe funebri a spese dei richiedenti.

TASSE

Art. 15

Il Comune preleva le seguenti tasse

- | | | |
|--|-----|--------------|
| a) taxa di sepoltura | | |
| - nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1, lett. a), b) e c) | | nessuna taxa |
| - nei casi di cui agli art. 2 cpv. 2 e 22 | fr. | 50.-- |
| - in caso di trasferimento dopo la prima sepoltura | fr. | 20.-- |
| b) taxa di concessione per i primi 20 anni | | |
| - nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a) e b) | | nessuna taxa |
| - nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. c) | fr. | 50.-- |
| - nei casi di cui agli art. 2 cpv. 2 e 22 | fr. | 100.-- |
| - nei casi di cui all'art. 3 lett. c) per l'intero sepolcreto | fr. | 3'000.-- |
| c) taxa di rinnovo decennale della concessione in generale, come pure per sepolcreto | fr. | 200.-- |
| d) esame del progetto per la posa monumenti, cordonate lastre di copertura loculi, ecc. da fr. 20.-- a | fr. | 100.-- |
| e) esumazione secondo l'art. 13 (compresa l'assistenza del delegato municipale) | fr. | 50.-- |
| f) occupazione della camera mortuaria: ogni 24 ore o frazione (escluse le spese di pulizia) | fr. | 20.-- |

DELEGA DI COMPETENZE AL MUNICIPIO

Art. 16

Il Municipio disciplina mediante ordinanza:

- la procedura per le domande di autorizzazione a posare cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc., i piani da produrre nonchè i materiali ammessi;
- le norme tecniche per i sepolcreti e le sottostrutture delle tombe cinerarie;

- c) le dimensioni delle urne cinerarie nonché altre eventuali esigenze tecniche per le casse e i cofani;
- d) gli orari di apertura del cimitero;
- e) l'esecuzione di lavori nel cimitero;
- f) i funerali, il servizio dei necrofori e del carro funebre e le pratiche relative;
- g) la trasformazione di concessioni a tempo indeterminato (secondo il vecchio diritto) o di altre concessioni in concessioni per sepolcreti, il trasferimento delle salme nonché le norme particolari circa l'eventuale rimborso parziale o totale di precedenti tasse di concessione.

Art. 17

Il Municipio allestisce il piano particellare del cimitero e stabilisce le dimensioni delle tombe (larghezza, lunghezza e profondità) e dei loculi.

COMPITI DEL COMUNE E DEI PRIVATI

Art. 18

Il Comune provvede:

- a) alla manutenzione e alla sorveglianza del cimitero;
- b) alla sepoltura delle salme, ossa e ceneri;
- c) all'esecuzione, a spese degli interessati, delle lastre di chiusura dei loculi;
- d) all'esecuzione delle esumazioni ordinarie (art. 13 cpv. 1);
- e) alla realizzazione delle sottostrutture dei sepolcreti tenendo conto delle necessità di una razionale utilizzazione del terreno.

Art. 19

Non incombe, in particolare, al Comune:

- a) la rimozione di cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc. in occasione di nuove inumazioni;
- b) la manutenzione delle tombe salvo nel caso di cui all'art. 12 cpv. 3;
- c) la posa delle urne cinerarie sulle tombe;
- d) l'esumazione di salme prima della scadenza del periodo ventennale.

RAPPORTI COL DIRITTO PRECEDENTE

Art. 20

Le norme del presente regolamento si applicano anche alle sepolture effettuate a norma del Regolamento sul cimitero del 2.4.1957 (in seguito "vecchio regolamento") e alle concessioni e autorizzazioni rilasciate in base ad esso, a meno che non vi deroghino le disposizioni che seguono.

Art. 21

¹Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo il vecchio regolamento mantengono la loro validità anche dopo l'entrata in vigore del presente.

²Una tomba al beneficio di una concessione a tempo indeterminato la cui salma viene esumata e collocata in altra sepoltura ritorna a disposizione del Comune senza alcuna restituzione di tassa.

Art. 22

Conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. d) nelle sepolture al beneficio di una concessione a tempo indeterminato secondo il vecchio regolamento possono essere collocate anche salme, ceneri e ossa di persone non domiciliate o attinenti o decesse fuori della giurisdizione comunale.

Art. 23

Nelle sepolture provviste di sottostrutture autorizzate secondo il vecchio regolamento ("tombe di famiglia") le salme devono essere racchiuse in casse metalliche sigillate.

Art. 24

Nel caso in cui una sepoltura al beneficio di una concessione a tempo indeterminato fosse in stato di evidente abbandono o deperimento il Municipio fisserà, se del caso mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale, un congruo termine ai prossimi parenti per un'adeguata sistemazione con la comminatoria della decadenza della concessione.

Art. 25

Le concessioni a tempo indeterminato non costituiscono alienazione di proprietà ma semplici concessioni di occupazione.

NORME TRANSITORIE

Art. 26

¹Per le sepolture (tombe o loculi) che non sono al beneficio di una concessione a tempo indeterminato e per le quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono trascorsi più di 20 anni dal decesso dell'ultimo defunto inumato, i

prossimi parenti possono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo della concessione.

²-La tassa di rinnovo sarà calcolata "pro rata".

DIRITTO SUSSIDIARIO

Art. 27

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato la Legge sanitaria cantonale e le sue norme di applicazione.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 28

Le infrazioni al presente regolamento e alle pertinenti norme cantonali la cui applicazione è delegata al Comune sono punite dal Municipio con multa fino a fr. 5'000.-- riservata l'azione civile e penale.

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 29

¹-Il presente regolamento entra in vigore, per decisione del Municipio, dopo la ratifica del Consiglio di Stato.

²-Esso abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile, segnatamente il Regolamento organico e sulle tariffe del Cimitero del 2 aprile 1957.

Biasca, 01 giugno 1981

Ratificato dal Dipartimento dell'interno il 07.07.1981.
Entrata in vigore il 01.01.1982 (RM 15.12.1981).

Gli art. 3 lett. c), 8 cpv. 4, 9 cpv. 2, 3 e 4, 15 lett. b) e c), 16 lett. b) e g), 18 lett. e) e 23, modificati con DCC 26 maggio 1986 sono stati ratificati dal Dipartimento dell'interno il 24.03.1987.